



Durc On Line: validita' fino al 15 giugno 2020

Sono validi fino al 15 giugno 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n.18).

Pertanto, i documenti unici attestanti la regolarità contributiva "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione "Richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Covid-19: infortuni sul lavoro per medici, infermieri e altri dipendenti di strutture sanitarie

Con nota del 17 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo coronavirus.

La nota chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

L'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione

Emergenza Covid-19. Prestazioni economiche non continuative: modalità di pagamento

Fornite le istruzioni per le modalità di pagamento delle prestazioni economiche non continuative.

Sono forniti chiarimenti in merito ai pagamenti delle prestazioni Inail in favore degli assicurati.

Per le prestazioni economiche non continuative (indennità di temporanea assoluta e altri assegni), in sede di apertura delle pratiche, è opportuno indicare il codice iban dei beneficiari per effettuare il pagamento, evitando, in tal modo, la presenza presso gli sportelli postali e bancari per la riscossione.

Per quanto riguarda le prestazioni continuative (rendite), che vengono erogate tramite convenzione con Inps, la Protezione Civile con l'ordinanza del 19 marzo 2020, n. 652, al fine di limitare la diffusione del contagio, ha disposto per i pagamenti agli sportelli postali uno specifico calendario.

I pagamenti corrispondenti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sono anticipati e scaglionati secondo il seguente calendario:

- dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;
- dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;
- dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020
-

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail

Alla luce delle disposizioni di cui ai DPCM dell'8, 9 e 11 marzo u.s., per esigenze correlate al contenimento della diffusione del COVID-19 (Coronavirus), si comunica che, presso le sedi della DT Inail Palermo-Trapani, il ricevimento dell'utenza è sospeso, fatta eccezione per le attività dei Centri medico legali attivi per lo svolgimento delle attività non rinviabili e necessitate dalle esigenze terapeutiche degli infortunati/tecnopatici

Le richieste di informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico "Inail Risponde" nella sezione "Supporto" della home page del portale Inail, barra blu in alto a destra.

Tutte le richieste e/o la documentazione potranno essere trasmesse o utilizzando i servizi online sul sito www.inail.it, ovvero via email agli indirizzi Palermo@inail.it; palermotitone@inail.it; trapani@inail.it; mazara@inail.it.

Danno biologico: rivalutazione importi degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2019

Con la circolare n. n. 9 del 26 marzo 2020 è stato disposto che, con decorrenza 1° luglio 2019, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati, è determinata nella misura dell'1,10%.

[Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale](#)

[L'art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale \(dpi\) funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria.](#)

[La richiesta deve:](#)

[- essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.](#)

[- essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: \[dpiart15@postacert.inail.it\]\(mailto:dpiart15@postacert.inail.it\). Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.](#)

[Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.](#)